

ALLEGATO N. 1 AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ATTUATIVO DELLO STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE (D.P.R. 24.06.1998 N. 249 - DPR 21/11/07 N.235)

PREMESSA

Ogni collettività umana tende a standardizzare certi comportamenti, perché questo è l'unico modo per convivere pacificamente e ottenere così il beneficio che ne deriva. La convivenza è possibile solo se i comportamenti dei singoli, nei momenti in cui essi sono a contatto con gli altri, si uniformano a quei modelli che vengono chiamati regole.

La scuola è una comunità educante che vive sulla relazione quotidiana tra persone e tra gruppi di persone, è una realtà complessa che senza una condivisione chiara delle regole non può vivere né dispiegare in pieno la sua funzione. La scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea per far acquisire agli studenti la consapevolezza che il processo di formazione della persona passa attraverso l'individuazione e il rispetto, da parte di tutti, dei diritti, dei doveri e di regole certe. Il compito della scuola è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche trasmettere valori per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. Qualsiasi comportamento che contrasti con il presente regolamento sarà preso in considerazione dal Consiglio di Classe anche nella determinazione del voto di condotta in fase di scrutinio e verrà sanzionato in base a quanto stabilito dal presente regolamento.

- I. Il presente regolamento è conforme a quanto disposto nello **Statuto delle studentesse e degli studenti** (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, con modifiche ed integrazione del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) che raccoglie in un testo unico i **diritti** e i **doveri degli studenti**.
- II. Poiché la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità negli studenti e studentesse e alla ricostruzione di una civile convivenza di carattere sociale, culturale e a vantaggio della comunità scolastica.
- III. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che lo compongono, quale che sia la loro età e condizione sociale e culturale.
- IV. Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri il comportamento deve essere quindi corretto e consono ai principi su cui si fonda l'Istituzione scolastica.
- V. Gli studenti e le studentesse devono rispettare le istituzioni e le regole del vivere civile, devono inoltre osservare i doveri scolastici e le norme che regolano la vita della comunità scolastica.

Art. 1 - DIRITTI

Nella consapevolezza che il godimento normale di ogni diritto comporta la disponibilità ad assumersi i relativi doveri, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti si richiamano le seguenti disposizioni generali:

- a. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva alla vita della scuola
- b. Ha il diritto di essere puntualmente informato sul suo andamento scolastico Ha il diritto ad una valutazione tempestiva e trasparente, attraverso il voto assegnato dai docenti, per potersi auto valutare e per migliorare il proprio impegno

- c. La famiglia ha il diritto di essere informata sull'andamento didattico e disciplinare del figlio e su tutte le attività che vengono svolte a scuola

Art.2 - **DOVERI**

Lo studente è tenuto a rispettare le seguenti norme generali di comportamento:

- a. Essere assiduo e puntuale alle lezioni
- b. Giustificare tempestivamente eventuali assenze e ritardi
- c. Presentarsi a scuola con un abbigliamento adeguato al contesto scolastico
- d. Mantenere un comportamento e un linguaggio corretto e rispettoso nei riguardi delle persone, dell'ambiente e del materiale didattico dell'istituto
- e. Partecipare e comportarsi in modo corretto e adeguato durante le uscite, le visite guidate e i viaggi di istruzione
- f. Presentarsi a scuola con il materiale necessario per lo svolgimento di tutte le attività didattiche
- g. Utilizzare le strutture, i sussidi didattici e gli strumenti affidati (es. iPad) in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Ogni danneggiamento verrà addebitato interamente al responsabile o all'intera classe a al gruppo di classi, nel caso in cui non si possano individuare precise responsabilità
- h. Mantenere la propria classe in ordine e pulita
- i. Informare i genitori del proprio andamento scolastico
- j. Prestare attenzione agli altri, in particolare ai compagni più deboli
- k. Gli studenti inoltre sono tenuti a mantenere un comportamento consono, non devono esprimersi con espressioni o frasi volgari, offensive, irrispettose nei confronti di chiunque
NON E' CONSENTITO:
- l. Spingersi o aggredirsi
- m. Mangiare durante lo svolgimento delle lezioni e in generale in aula
- n. Imbrattare pavimenti, sanitari e altro nei servizi igienici
- o. Appropriarsi degli oggetti in dotazione della scuola
- p. Arrecare danno a ciò che si trova entro il perimetro scolastico (bici, moto, auto ecc...)
- q. Introdurre a scuola alcool, droghe e armi

Art. 3 - **ENTRATE, USCITE, ASSENZE**

- a. È consentito agli studenti l'accesso alla scuola dalle 7.30 e l'accesso alle aule dalle 7.50.
- b. L'accesso degli studenti con ciclomotori (condotti a mano) e biciclette è previsto dalle 7.30 e tali mezzi devono essere posteggiati nelle aree a loro riservate nel cortile della scuola.
- c. Gli alunni devono trovarsi in classe tassativamente entro le 8.00 o comunque entro l'inizio delle lezioni.
- d. Per gli studenti in ritardo dopo le ore 8.00 l'ammissione in classe è permessa solo con autorizzazione del docente del modulo e comunque non oltre le ore 8.15. Il ritardo verrà segnalato tempestivamente sul registro elettronico e il giorno successivo lo studente è tenuto a presentare giustificazione del genitore. Dopo le ore 8.15 non sarà più possibile entrare in aula sino all'inizio del modulo successivo. Gli studenti non potranno salire ai piani ma attenderanno presso il bar della scuola (le ore perse per i ritardi mattutini verranno conteggiate nel calcolo delle ore di assenza).
- e. In caso di ritardi ripetuti e continui nell'arco di una/due settimane, seguirà una comunicazione scritta alla famiglia. Il non rispetto della puntualità e il ripetersi di ritardi influirà in sede di scrutinio sul voto di comportamento. Durante l'orario scolastico gli studenti non possono allontanarsi dall'edificio scolastico. L'uscita dalla scuola è prevista soltanto al termine delle lezioni.

- f. Gli studenti esonerati dalla frequenza di alcune discipline non possono girovagare per l'edificio né uscire dall'istituto, ma devono rimanere presso il bar della scuola o un'aula dedicata.
Con caratteri di eccezionalità e solo per comprovati motivi sarà consentito lasciare l'edificio scolastico in anticipo agli studenti che saranno prelevati direttamente dai genitori o da persona da essi delegata; i cui genitori facciano pervenire alla scuola richiesta scritta tramite il Libretto dello studente il giorno prima, o in casi urgenti via email all'indirizzo di posta della Segreteria.
- g. Le assenze dovranno sempre essere giustificate tramite comunicazione del genitore o persona autorizzata la cui firma sia depositata in segreteria. L'insegnante del primo modulo convalida la giustificazione e la annota sul registro elettronico con la spunta. L'ammissione in classe senza giustificazione potrà avvenire solo con autorizzazione del docente e in ogni caso la giustificazione deve essere presentata il giorno successivo; in caso contrario la scuola avviserà la famiglia.
- h. Agli alunni maggiorenni, in accordo con la famiglia, è consentito giustificare ritardi e assenze. L'autorizzazione viene data dalla famiglia attraverso un modulo firmato dal genitore stesso e comprovato telefonicamente dalla segreteria. Per le uscite anticipate non previste, comunque la comunicazione da parte del genitore è resa obbligatoria.

Art. 4 - NORME DA RISPETTARE DURANTE L'ORARIO SCOLASTICO E LA PERMANENZA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO

- a. Durante i cambi di modulo lo studente dovrà mantenere un comportamento corretto. In caso di cambio aula, l'intera classe potrà spostarsi autonomamente all'interno dell'edificio scolastico senza arrecare disturbo.
- b. Non è consentito, di norma, chiedere di andare ai servizi durante il primo modulo e l'ultimo, e nell'ora successiva all'intervallo. Durante l'intervallo gli alunni devono tenere un comportamento responsabile.
- c. L'accesso al bar è consentito, salvo agli esentati dalla frequenza di particolari discipline: dalle 7.30 alle 7.55, durante l'intervallo, al termine delle lezioni.
- d. Per qualsiasi richiesta alla segreteria, l'alunno potrà accedere ai rispettivi sportelli prima dell'inizio delle lezioni o durante l'intervallo o al termine delle lezioni stesse.
- e. Ogni alunno è responsabile dei propri oggetti personali che dovrà custodire con cura nel proprio armadietto. La scuola non risponderà di eventuali ammanchi.

Art.5 - UTILIZZO DEI CELLULARI

- a. È fatto divieto assoluto di usare e/o di tenere accesi i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle lezioni. Per eventuali emergenze ci si deve rivolgere al personale di segreteria che provvederà ad avvertire la famiglia. E altresì vietato l'uso di qualsiasi altra apparecchiatura elettronica. In caso di violazione del divieto, il cellulare (comprensivo di scheda sim) o altro oggetto consimile, verrà ritirato dall'insegnante e depositato in segreteria. Un genitore potrà ritirarlo dopo il termine delle lezioni. In caso di impossibilità di ritiro da parte del genitore lo studente potrà ritirare il telefono cellulare il giorno successivo solo con autorizzazione scritta o telefonica del genitore.
- b. All'ingresso in aula gli studenti sono tenuti a depositare il cellulare spento nell'apposita rastrelliera. Al termine di ogni modulo (durante i due intervalli) e al termine delle lezioni gli stessi verranno ripresi.

Art.6 - **UTILIZZO TABLET E/O PC**

- a. L'iPad può essere usato solo quando richiesto dal docente o per prendere appunti nei casi concordati. In caso contrario verrà immediatamente ritirato e consegnato alla segreteria.
- b. Il dispositivo iPad è uno strumento didattico previsto nella comune pratica d'insegnamento di iSchool, esso è assegnato ad ogni studente in comodato d'uso gratuito per una durata di tre anni restando di proprietà dell'Istituto fino a tale scadenza.
- c. L'iPad è dotazione fondamentale per lo sviluppo della didattica di classe. Gli studenti sono pertanto tenuti a portarlo a lezione ogni giorno. Eventuali infrazioni a questa disposizione saranno oggetto di provvedimenti disciplinari condizionando il voto di condotta.
- d. Obbligo di ogni studente è vigilare la condizioni di utilizzabilità del proprio dispositivo (es. livello di carica, presenza di applicazioni funzionali ecc.) al fine di garantire il regolare svolgimento delle lezioni.
- e. All'inizio dell'anno scolastico il Coordinatore di classe comunica agli studenti una serie di applicazioni stabilite dalla commissione preposta ed eventualmente integrata dal Consiglio di Classe, funzionali allo svolgimento dell'attività didattica prevista. Gli studenti sono tenuti a scaricarle e mantenerle sul proprio dispositivo fino alla conclusione delle lezioni, tranne indicazione contraria da parte del Coordinatore.
- f. Oltre all'attività in classe l'iPad potrà essere utilizzati dagli studenti per lo studio domestico. In questa funzione essi sono da intendersi come dispositivi di supporto all'attività didattica. Durante l'utilizzo domestico dello strumento, gli alunni possono installare applicazioni anche a pagamento, purché scaricati con un *ID Apple* diverso da quello assegnato dalla scuola; il loro utilizzo a scuola, tuttavia, potrà essere inibito dai filtri della rete.
- g. L'utilizzo durante l'orario scolastico è consentito per gli usi e le finalità di tipo didattico nelle forme concordate con il docente in presenza.
- h. Ogni studente è tenuto a custodire con cura il proprio dispositivo non permettendo ad altri il suo utilizzo; è considerato responsabile di eventuali danneggiamenti dello stesso o di guasti che non siano riconducibili a difetti di funzionamento dell'apparecchio coperti da assicurazione.
- i. Lo studente è personalmente responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate tramite l'utilizzo dell'*iPad*.
È vietato l'uso di fotocamera e registratori audio e video se non espressamente autorizzato dall'insegnante.
- j. È vietata la diffusione del materiale didattico presente sull'*iPad* per il quale vi è diritto di proprietà e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, se non dietro esplicita autorizzazione.
- k. Gli addetti responsabili della scuola (tecnici e docenti) possono effettuare controlli e/o verifiche in qualsiasi momento e, in seguito al riscontro di irregolarità nell'utilizzo del dispositivo, stabilirne la requisizione fino al chiarimento del comportamento posto in essere.
- l. Il presente regolamento, se necessario, potrà essere aggiornato e integrato in corso d'anno previa comunicazione scritta a studenti e famiglie.

Art. 7 - **RIPRODUZIONI DI IMMAGINI**

- a. Secondo le norme della privacy, è vietata la ripresa di immagini o filmati (con cellulare, ipad, videocamera, macchine fotografiche, etc) senza il consenso degli interessati e della

presidenza. La mancata ottemperanza delle disposizioni comporterà il temporaneo ritiro dello strumento, l'eliminazione delle immagini e sanzioni disciplinari.

- b. La diffusione esterna (via internet o altro), senza il consenso degli interessati e della scuola, di immagini riprese all'interno della stessa configura grave violazione della legge sulla privacy con relative sanzioni anche di carattere penale, previste dalla legge, cui non possono che aggiungersi altrettanto gravi sanzioni disciplinari da parte della scuola.

Art. 8 - INTERNET E SOCIAL NETWORK

E' rigorosamente vietato l'uso scorretto di internet e Social Network in merito a tematiche relative all'ambiente scolastico e i suoi componenti: studenti, genitori, insegnanti, personale ausiliario. Chi dovesse rendersi colpevole di aver postato commenti volgari od offensivi, o immagini non autorizzate, sarà oggetto, oltre alle conseguenze civili e penali previste dalla legge, a gravi sanzioni disciplinari da parte della scuola. Stessi provvedimenti verranno presi anche nei confronti di chi dovesse inviare messaggi o postare commenti contenenti volgarità o ingiurie.

Art. 9 - MATERIALE SCOLASTICO

Il materiale scolastico è obbligatorio. Continue e ripetute dimenticanze di libri e quaderni verranno negativamente valutate per la determinazione del voto di condotta condotta.

Art. 10 - COMPITI A CASA

I compiti a casa sono parte integrante del percorso didattico proposto dalla docente. Tutti gli elaborati realizzati in aula o a casa concorrono alla determinazione del voto di metà anno e di fine anno.

Art. 11 - DIVIETO DI FUMO

È assolutamente vietato fumare nel complesso scolastico e nelle aree di pertinenza dell'edificio stesso. In caso di trasgressione verranno applicate le sanzioni previste dalla legge (multa da 27,5 Euro a 275,00 euro) e si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'informazione. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo Istituto iSchool Bg).

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, *Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca* (GU Serie Generale n. 214 del 12/09/2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente: Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole): 1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1 bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: PRINCIPI GENERALI

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e costruttive e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia
4. Le sanzioni disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento prevista dal DPR n. 122/2009; nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento potrà influire sulla valutazione del profitto.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
6. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
7. Allo studente è sempre offerta a possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
8. Per qualsiasi tipo di sanzione il Consiglio di Classe decide di valutarne l'incidenza sul credito scolastico.
9. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari.
10. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale (Consiglio di classe se inferiori a 15 giorni, Consiglio d'Istituto se superiori a 15 giorni).
11. Le sanzioni disciplinari irrogate non rientrano tra i dati sensibili. Nei casi in cui la violazione disciplinare sia configurabile come reato, il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 361 del Codice Penale, è tenuto a presentare denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 1 - COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI

1. Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai doveri definiti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Regolamento dell'Istituto.
2. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, ad ottenere la riparazione del danno.
3. La trasgressione delle regole comporterà l'applicazione di provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato, alla recidività; i provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi.
4. Le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono riconducibili a 4 differenti livelli di gravità progressiva (A-B-C-D):

A) Mancanze lievi – Mancanza ai doveri scolastici

- I. Presentarsi alle lezioni in ritardo;
- II. Disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;

- III. Tenere comportamenti non corretti al cambio d'ora e negli spostamenti interni;
- IV. Registrare un elevato numero di assenze e/o di ritardi non riconducibili a cause di forza maggiore;
- V. Mancato rispetto delle consegne;
- VI. Mancanza ripetuta del materiale scolastico;
- VII. Lanciare oggetti non contundenti
- VIII. Sporcare l'ambiente e non rispettare le istruzioni relative alla gestione rifiuti;

Le mancanze di tipologia A sono sanzionate dal docente che le rileva o dal coordinatore di classe cui sono riferite con rimprovero e/o ammonizione scritta.

Nel caso in cui il provvedimento venga riportato nella sezione comunicazioni del registro elettronico, la famiglia verrà informata dal docente e/o dal coordinatore tramite comunicazione scritta (mail) o orale (telefonicamente). Tale comunicazione deve essere "controfirmata" da un genitore con risposta di ricezione. La mancanza di cui al numero VIII può comportare l'obbligo di provvedere sia individualmente che come classe al ripristino dell'ordine e decoro degli ambienti danneggiati

B) Mancanze mediamente gravi

- I. Utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico;
- II. Fumare nei locali dell'istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento;
- III. Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al dirigente scolastico, ai docenti, al personale non docente, ai compagni;
- IV. Rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della scuola per dolo, negligenza o disattenzione;
- V. Falsificare firme, documenti o verifiche;
- VI. Violare i regolamenti dei laboratori e degli spazi attrezzati;
- VII. Entrare e uscire dall'istituto senza rispettare le disposizioni regolamentari;

Le mancanze di tipologia B sono sanzionate dal docente che le rileva o dal coordinatore di classe cui sono riferite con ammonizione scritta.

Il provvedimento viene riportato sul registro e la famiglia viene informata dal coordinatore tramite comunicazione scritta (mail) o orale (telefonicamente). Tale comunicazione deve essere "controfirmata" da un genitore, con risposta di ricezione. In caso di infrazioni reiterate, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con provvedimento di sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.

La violazione di cui al punto II prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.

La mancanza di cui al punto I comporta anche la consegna del telefono cellulare all'ufficio di Segreteria che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori.

La mancanza di cui al punto IV può comportare l'obbligo di provvedere sia individualmente sia come intera classe alla riparazione del danno. Per tutti questi casi il docente o il coordinatore informa il Dirigente scolastico.

C) Mancanze gravi:

- I. Insultare pesantemente e umiliare i compagni direttamente o tramite altre forme (utilizzo improprio di strumenti informatici per ingiuria); costituisce aggravante il

- fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste o discriminatorie;
- II. Sottrarre beni o materiali ai compagni, al personale scolastico, alla scuola;
 - III. Compiere atti di vandalismo su cose;
 - IV. Compiere atti di violenza su persone, minaccia, percosse, reati di natura sessuale;
 - V. Compiere atti che non rispettano le norme di sicurezza non salvaguardando la propria e l'altrui sicurezza (correre a velocità eccessiva all'interno dell'istituto, sporgersi dai davanzali, causare la rottura di vetrate, manomettere gli estintori, procurare allarme ecc);
 - VI. Introdurre nella scuola alcolici e/o droghe e/o armi;
 - VII. Raccogliere e diffondere testi, immagini, registrazioni vocali senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di registrazione;
 - VIII. Utilizzare impropriamente dispositivi tecnologici;
 - IX. Compiere furti di identità per danneggiare altre persone.

Le mancanze gravi di tipo C sono punite con la sospensione dalle lezioni per periodi fino a 15 giorni per una durata commisurata alla gravità del fatto, su decisione del Consiglio di classe. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente. La scuola, con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, promuove un percorso di recupero educativo per il reinserimento dell'alunno nella comunità scolastica.

D) Mancanze molto gravi o gravissime:

- I. Recidiva di comportamenti gravi di cui alla tipologia C, nella fattispecie nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana
- II. Atti di grave violenza o comunque tali da determinare un elevato allarme sociale o la permanenza di una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.

Le mancanze gravissime di tipo D sono punite con la sospensione dalle lezioni per periodi superiori ai 15 giorni, e fino al termine dell'anno scolastico, con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato, nel caso di impossibilità di atti di reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica durante l'anno scolastico. Tale provvedimento è assunto su decisione del Consiglio di Istituto.

Art. 2 - PUNIZIONI DISCIPLINARI: INTERVENTI EDUCATIVI CORRETTIVI

Agli alunni che tengono comportamenti configurabili come mancanze disciplinari sono inflitte le seguenti punizioni disciplinari:

	TIPOLOGIA SANZIONI	ORGANO COMPETENTE	MANCANZE DISCIPLINARI
1. Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo della comunità scolastica			
A	Richiamo verbale privato in classe	Docente (anche di classe diversa)	Mancanze disciplinari di cui all'art. 4, comma A, I - VIII
B	Ammonizione scritta nella sezione comunicazioni del registro elettronico con informativa inviata alla famiglia	Docente (anche di classe diversa) Il Coordinatore di classe è coinvolto per conoscenza	
C	Ammonizione scritta sul registro di classe e comunicata via mail come note	Docente e Coordinatore di classe	

	disciplinare		
D	Ammonizione scritta sul registro elettronico con convocazione della famiglia per un colloquio per mancanze reiterate, già precedentemente segnalate con comunicazione scritta e/o telefonica	Nei casi valutati dal docente come meno gravi, la convocazione è richiesta direttamente dal Coordinatore di classe, mentre nei casi più recidivi dal DS o dal vice DS	Mancanze disciplinari di cui all'art. 4, comma A, I - VIII
E	Ammonizione scritta del Dirigente scolastico	Il Dirigente scolastico su proposta del Coordinatore di classe o del Consiglio di classe	
2. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a un periodo di 15 giorni (Art. 4 – Comma 8 del D.P.R. 235//2007)			
F	Sospensione da attività specifica o da uno o più visite guidate o viaggi di istruzione.	La decisione viene assunta con delibera del Consiglio di classe	Mancanze disciplinari di cui all'art. 4, comma A, da I a VIII
G	Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a cinque giorni e impiego di attività di natura sociale, culturale e a vantaggio della comunità scolastica.	La decisione viene assunta con delibera del Consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti e previa audizione dello studente.	Mancanze disciplinari gravi o reiterate di cui all'art. 4, comma A
H	Sospensione da uno a quindici giorni con allontanamento dalla comunità scolastica.	La decisione viene assunta con delibera del Consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti e previa audizione dello studente.	Reiterate mancanze disciplinari gravi
2. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni (Art. 4 – Comma 8 del D.P.R. 235//2007)			
M	Sospensione per un periodo superiore a quindici giorni in caso di violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie e reati che comportino situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone	Consiglio d'Istituto	Mancanze disciplinari molto gravi e/o gravissime
3. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 – Comma 8 del D.P.R. 235//2007)			
N	Sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio d'Istituto	Reiterate mancanze disciplinari molto gravi e/o gravissime
4. Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 – Comma 8 del D.P.R. 235//2007)			
O	Sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dello studente dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi	Consiglio d'Istituto	Reiterate mancanze gravissime di cui all'art. 4, comma D, I-II

A - Riconversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica: quando possibile si convertirà la sanzione in attività a favore della comunità scolastica che consenta la riparazione del danno, favorisca la crescita del senso di responsabilità e induca lo studente a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi verificatisi nella scuola.

Possono essere modalità di conversione le seguenti attività: riordino del materiale didattico e delle aule, sistemazione delle aule speciali e dei laboratori, attività di supporto alla segreteria e all'organizzazione dell'istituto, attività di ricerca e di approfondimento didattico, attività di volontariato interne alla scuola.

B. Riparazione del danno: sarà posto a carico della famiglia dello studente e/o studentessa o degli alunni coinvolti della classe l'onere per la riparazione del danno al patrimonio scolastico quando sia accertata la responsabilità e tenendo conto della situazione personale e familiare dei singoli alunni.

In merito all'assenza di rispetto degli spazi interni ed esterni (lancio di carta e oggetti vari) la pulizia di tali spazi verrà effettuata dagli alunni durante gli intervalli o in altri momenti e con modalità organizzative che saranno di competenza del Consiglio di classe.

Se la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia.

Art. 3 - PROCEDURA DI ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE e ORGANI COMPETENTI

Il docente che rileva una mancanza adotta il provvedimento del rimprovero/ammonizione orale e/o scritto. Il provvedimento viene riportato sul registro elettronico e la famiglia viene informata dal docente e/o coordinatore di classe tramite comunicazione scritta (mail) o orale (telefonicamente). Tale comunicazione deve essere "controfirmata" da un genitore con risposta di ricezione.

Il Consiglio di Classe adotta il provvedimento della sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni a seconda della gravità e durata nel tempo della mancanza. Il provvedimento è adottato e assunto con la presenza di tutte le componenti (docenti, rapp. studenti, rapp. genitori). La seduta è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato (docente coordinatore); l'adunanza è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli. Nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi, tali membri verranno sostituiti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio d'Istituto assume il provvedimento della sospensione dalle lezioni per una durata superiore ai 15 giorni. L'adunanza è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli. Nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi, tali membri verranno sostituiti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I provvedimenti decisi dagli organi collegiali preposti (Consiglio di Classe e Consiglio di Istituto) comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo collegiale e seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo

procede. Esaurita questa fase l'organo collegiale torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato che, ammesso dinanzi a tale organo, può chiedere la commutazione della sanzione. Su tale eventuale richiesta decide in via definitiva l'organo collegiale, che renderà tempestivamente note le sue conclusioni all'interessato.

Il provvedimento di sospensione dalle lezioni può prevedere l'obbligo di frequenza o essere convertito in attività a favore della comunità scolastica. L'organo collegiale, nell'ambito delle proprie competenze, sceglierà tra le seguenti attività a favore della comunità scolastica o società, indicando tempi e modi di svolgimento, sotto la direzione di un Docente all'uopo incaricato:

- attività di ricerca e approfondimento personale;
- attività di collaborazione con il personale docente e non docente impegnato in attività didattiche o di altra natura comunque inerenti al contesto scolastico;
- attività di collaborazione con Associazioni senza fini di lucro, connesse agli obiettivi formativi.

Al termine dell'attività, il Docente incaricato riferisce all'organo collegiale (riportando l'esito sulla scheda dell'alunno). In ogni caso lo studente e i genitori hanno piena facoltà di chiedere un confronto con l'organo collegiale che ha la facoltà di revocare il provvedimento in base ai risultati ottenuti.

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e vicine ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, soprattutto nei casi in cui le mancanze non sono gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della Legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori secondo le modalità già descritte. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica).

Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento. Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

La deliberazione della sanzione deve essere tempestivamente comunicata all'alunno e/o alla famiglia in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Gli addebiti contestati si debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto di essere ascoltato; l'audizione nel caso in cui la sanzione sia di competenza dell'organo collegiale (consiglio di classe o consiglio di istituto) si tiene nella stessa seduta; in presenza di ragioni particolari o nel caso di esplicita richiesta dello

studente lo studente sarà ascoltato dal Dirigente scolastico e dal coordinatore di classe, congiuntamente. In questo caso dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente scolastico.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito della segnalazione o dell'audizione, il dirigente potrà assumere una delle seguenti decisioni:

- a. l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- b. la remissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio d'Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine massimo di cinque giorni dalla segnalazione. I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Il Consiglio di Classe ha la facoltà di escludere dalla visita d'istruzione, durante l'anno scolastico in corso o quello successivo, lo studente che ha subito più provvedimenti e/o sanzioni disciplinari.

Art. 4 - IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. L'Organo di Garanzia interno è composto da:

1. Dirigente Scolastico
2. un Dirigente amministrativo
3. un docente designato dal Collegio dei Docenti, che designa anche un membro supplente;
4. un genitore, il quale designa anche un membro supplente;
5. uno studente eletto nei Consigli di Classe o nella Consulta o nel Consiglio d'Istituto, il quale designa anche un membro supplente.

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235. L'Organo di garanzia rimane in carica per tre anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

L'organo di Garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento. Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza di 4 su cinque dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.